

Le firmatarie associazioni di consumatori ritengono indispensabile che venga espunto dalla legge di conversione del decreto legge Sostegni-bis il seguente emendamento che riportiamo per chiarezza:

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:

«Art. 120-quaterdecies.1. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;

b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

«1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater»;

c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

2. *L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.*

1. Il Contesto normativo

Art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48: *“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*

Art. 125-sexies t.u.b.: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto riguardi il costo totale del credito comprensivo degli interessi e di ogni componente di costo”*).

La **Corte di Giustizia, con la sentenza 11 settembre 2019, causa C 383/18** (la **“Sentenza Lexitor”**), ha affermato che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso **che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore**”*.

Nelle Istruzioni di Vigilanza precedenti al 4 dicembre 2019 Banca d'Italia ha distinto tra i costi c.d. *recurring* (che dipendono dalla durata del prestito) e *up-front* (che sono indipendenti dalla durata del prestito), consentendo che questi ultimi potessero non essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata.

Dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 11 dicembre 2019) e la giurisprudenza del tutto maggioritaria hanno precisato l'applicabilità della sentenza Lexitor a tutti i contratti stipulati dall'entrata in vigore del d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, l'illegittimità delle clausole che operavano distinzioni tra oneri *recurring* ed *up-front*. In questo senso diverse decisioni sono state rese in procedimenti cautelari collettivi (Trib. Torino, 22 settembre 2020, Trib. Milano, 5 luglio 2021; Trib. Milano, 3 novembre 2020) e in giudizi individuali (Trib. Torino, 21 marzo 2020, Trib. Palermo, 4 novembre 2019, Trib. Vercelli, 18 marzo 2020, Trib. Napoli, 7 febbraio 2020, Trib. Napoli, 21 febbraio 2020; Trib. Napoli, 25 giugno 2020, , Trib. Napoli, 26 giugno 2020,; Trib. Napoli, 29 giugno 2020, Tribunale Pavia, 12 Novembre 2020).

2. Le finalità dell'emendamento

Le modifiche al testo unico bancario sono presentate nello stesso emendamento come dirette a *“fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e a *“rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie”*.

Il primo comma dell'emendamento è apparentemente diretto ad affermare che in caso di estinzione anticipata del contratto l'intermediario è tenuto a restituire tutti gli oneri su base proporzionale in ragione della vita residua del contratto. (*“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*).

Tale norma, che prevede un'eccezione non conforme al diritto UE per l'esclusione delle imposte, è tuttavia derogata sotto due ulteriori e ben più rilevanti profili:

- (i) dal punto di vista dell'applicazione temporale in quanto il secondo comma prevede che la nuova disposizione si applichi a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2. *L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*).
- (ii) per i criteri di rimborso in quanto il criterio del *“rimborso proporzionale alla vita residua del contratto”*, indicato al primo comma dell'art. 125-sexies modificato, viene derogato al secondo comma che lascia all'intermediario la scelta tra *“il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”*, precisando che *“ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Le modifiche proposte non sono in alcun modo idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati: da un lato pongono a carico dei consumatori costi superiori a quelli consentiti dal diritto UE ed hanno quindi solo un impatto negativo sugli effetti della pandemia, dall'altro non contribuiscono in alcun modo ad un quadro normativo ed applicativo certo e trasparente in quanto le nuove disposizioni sono palesemente in contrasto con il diritto UE e, se confermate, porterebbero ad un contenzioso in sede europea, ponendo in ogni caso numerosi problemi interpretativi che non faranno altro che incrementare l'incertezza del settore.

3. Dubbi interpretativi ed illegittimità del richiamo alla disciplina secondaria vigente alla data di sottoscrizione dei contratti

L'emendamento regola l'estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto prevedendo che *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

L'obiettivo, poco riuscito, della norma è di limitare gli effetti della sentenza Lexitor ai contratti precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione. In questo senso è da leggere il richiamo non solo alla precedente versione dell'art. 125-sexies ma anche alle norme secondarie della Banca d'Italia le quali consentivano di non restituire i costi up-front.

Tale disposizione è formulata in maniera approssimativa e presenterà numerosi problemi interpretativi e di illegittimità con il diritto UE.

Qualora si dovesse ritenere che il legislatore italiano abbia voluto escludere il rimborso degli oneri up-front consentito dalle richiamate disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia la norma sarebbe palesemente illegittima in quanto in contrasto con l'art. 16 della direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, la quale ha precisato che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale di tutti i costi.

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia dichiarativa del diritto in quanto si limitano ad interpretare le norme europee vigenti, imponendo agli Stati Membri e ad ogni autorità di recepire ed interpretare il diritto europeo in maniera conforme.

E' poi principio del tutto pacifico che spetta solo alla Corte di Giustizia limitare l'efficacia temporale delle proprie decisioni: *“spetta solo alla Corte, alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce di una norma CGUE, 21 dicembre 2016, Cajasur Banco SAU, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, punto 70*). Il potere di circoscrivere temporalmente gli effetti della decisione deve essere esercitato nella sentenza che affronta la questione pregiudiziale, e non in pronunce successive, nemmeno della stessa Corte, alle quali è preclusa ogni integrazione delle proprie precedenti decisioni che non abbiano ritenuto di limitare gli effetti della pronuncia resa (CGUE, 27 Marzo 1980, C- 66/79).

L'emendamento, ed in particolare il richiamo alle *“norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”* è quindi illegittimo in quanto contrario al diritto UE che dall'entrata in vigore della direttiva 2008/48 non consente alcuna distinzione tra oneri up-front e *recurring*.

In ogni, qualora approvata, tale disposizione avrebbe l'indubbio effetto di delineare un contesto normativo poco chiaro e suscettibile di incrementare il contenzioso. Il richiamo all'art. 125-sexies precedente, come rilevato dalla

giurisprudenza richiamata, deve essere interpretato in conformità alla sentenza Lexitor ed in contrasto con le disposizioni secondarie che l'emendamento vorrebbe, senza riuscirci, fare salve.

4. Il criterio di calcolo degli oneri da restituire

Anche con riferimento alla determinazione dei criteri del rimborso l'emendamento è oscuro e si presta ad interpretazioni contrastanti e comunque non conformi al diritto UE.

Il primo comma dell'art. 125sexies modificato grazie all'emendamento prevede il "*rimborso proporzionale alla vita residua del contratto*", criterio smentito al secondo comma che consente l'applicazione del "*criterio del costo ammortizzato*", destinato ad applicarsi ove non diversamente previsto nel contratto.

Le due disposizioni appaiono in evidente contrasto in quanto il criterio proporzionale non coincide con quello, per altro privo di ogni precisazione tecnica, del "costo ammortizzato".

Tale modifica pare finalizzata a consentire che il calcolo degli oneri commissionali oggetto di riduzione possa essere effettuato applicando la proporzione di rimborso degli interessi che, grazie ai piani di ammortamento alla francese, decresce nel tempo, con un'inferiore riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata.

La Corte di Giustizia (sentenza Lexitor, par. 24) ha ritenuto che il riferimento alla «restante durata del contratto», contenuto all'art. 16 della Direttiva indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste "nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto".

Il criterio proporzionale (c.d. "*pro rata temporis*"), individuato dalla Corte di Giustizia, è quello più semplice chiaro, trasparente e di salvaguardia per i consumatori. Il criterio del costo ammortizzato, oltre a presentare notevoli problemi applicativi, non ha alcuna giustificazione per le commissioni che non vengono conteggiate, come gli interessi, sul debito residuo ed ha quale unico effetto di limitare i diritti dei consumatori.

Per le ragioni illustrate si ritiene necessario eliminare l'emendamento e non apportare le modifiche richieste dagli intermediari.

Roma, 15 luglio 2021

Alessandro Mostaccio
Segretario Generale Movimento Consumatori

anche in nome e per conto di: *Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori*